

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: Stato civile - Mutamento del cognome - Istanza - Fondata sulla circostanza secondo cui il cognome rivelerebbe l'origine etnica ed associato a fatti criminali - Diniego - Legittimità - Ragioni.**

**Tar Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. I, 23 novembre 2021, n. 348**

*“[...] le motivazioni addotte a supporto dell’istanza appaiono inconciliabili con gli elementi emersi nell’istruttoria. Nella domanda si fa infatti riferimento alla volontà di superare l’associazione tra l’origine etnica, che il cognome rivela, e le condotte delittuose ad essa collegate nella communis opinio. Tuttavia, la commissione di fatti di reato ha caratterizzato proprio la storia personale del ricorrente e le sue scelte di vita individuali, pur remote nel tempo. Non si ritiene, dunque potersi dare particolare rilievo al “pregiudizio” criminale (e in generale allo stigma sociale) associato al cognome, giacché a valorizzarlo è un soggetto pregiudicato e non ancora riabilitato, essendo stata la relativa istanza respinta dall’autorità giudiziaria.*

*In definitiva, non può censurarsi il giudizio discrezionale della Prefettura nel senso di ritenere prevalente, rispetto alle motivazioni personali addotte dal ricorrente, l’interesse pubblico alla stabilità del cognome quale mezzo di identificazione dell’individuo nella società, tanto nei rapporti con i terzi che con l’autorità [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

1. Il ricorrente ha presentato istanza al Prefetto di Pordenone per ottenere il cambiamento del proprio cognome, che ne rivelerebbe l’origine etnica e sarebbe usualmente associato a fatti criminali, con conseguente discriminazione da parte della popolazione e difficoltà di inserimento lavorativo.

1.1. Il Prefetto di Pordenone ha rigettato l’istanza ritenendo che, a fronte dei gravi precedenti penali commessi dal ricorrente, debba considerarsi prevalente l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.

2. Il provvedimento è impugnato deducendo il vizio di “*eccesso di potere per difetto di motivazione / contraddittorietà e manifesta irragionevolezza*”. Secondo il ricorrente, la facoltà di cambiare il proprio cognome è riconosciuta in modo molto ampio dall’ordinamento, attesa la natura solo esemplificativa delle ipotesi di cui all’art. 89 del D.P.R. 396 del 2000. Al contempo, la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato. La determinazione finale deve essere dunque sorretta da adeguata motivazione, che dia conto del bilanciamento di interessi operato. Nel caso di specie, le argomentazioni addotte

dall'amministrazione, facendo riferimento a precedenti penali molto remoti nel tempo, appaiono manifestamente irragionevoli e del tutto insufficienti a giustificare la decisione.

3. L'amministrazione dà atto dell'istruttoria compiuta dalla Prefettura, che ha fatto emergere numerosi precedenti penali e di polizia a carico del ricorrente. Afferma che il cambiamento del cognome è pretesa che assume la consistenza di interesse legittimo, soggetto alla comparazione con interessi di segno opposto. Nel caso di specie, è emerso un quadro comportamentale caratterizzato da gravi precedenti penali, peraltro particolarmente pregnanti sotto il profilo degli interessi all'affidamento dei terzi e della sicurezza dei rapporti tra consociati. Relativamente alle condanne irrogate, inoltre, l'autorità giudiziaria ha rigettato l'istanza di riabilitazione, così confermando che l'interessato non può ancora essere ritenuto affidabile nei rapporti sociali.

4. All'udienza pubblica del 10.11.2021, alla presenza della sola difesa erariale, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Il cambiamento del cognome trova la propria disciplina nell'art. 89 del D.P.R. 396 del 2000, secondo cui *“Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”*. La disposizione configura un potere di natura discrezionale, che dovrà esercitarsi bilanciando l'interesse dell'istante (da circostanziare esprimendo le *“ragioni a fondamento della richiesta”*) con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona (cfr. *Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752*). A tal fine, secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 21.05.2012, *“è fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati”*.

5.2. Nel caso di specie, le motivazioni che hanno indotto la Prefettura a respingere l'istanza appaiono diffusamente esposte, sono fondate su articolata istruttoria (sono stati acquisiti, tra gli altri, rapporti informativi dalla Questura di Pordenone, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone e dal locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza) e non possono considerarsi arbitrarie o irragionevoli. A carico del ricorrente esistono, infatti, precedenti penali che, pur se

risalenti nel tempo, si connotano per un elevato livello di offensività e capacità di generare allarme sociale (trattasi, infatti, di fatti di rapina, sequestro di persona, furto).

5.3. Al contempo, le motivazioni addotte a supporto dell'istanza appaiono inconciliabili con gli elementi emersi nell'istruttoria. Nella domanda si fa infatti riferimento alla volontà di superare l'associazione tra l'origine etnica, che il cognome rivela, e le condotte delittuose ad essa collegate nella *communis opinio*. Tuttavia, la commissione di fatti di reato ha caratterizzato proprio la storia personale del ricorrente e le sue scelte di vita individuali, pur remote nel tempo. Non si ritiene, dunque potersi dare particolare rilievo al "pregiudizio" criminale (e in generale allo stigma sociale) associato al cognome, giacché a valorizzarlo è un soggetto pregiudicato e non ancora riabilitato, essendo stata la relativa istanza respinta dall'autorità giudiziaria.

5.4. In definitiva, non può censurarsi il giudizio discrezionale della Prefettura nel senso di ritenere prevalente, rispetto alle motivazioni personali addotte dal ricorrente, l'interesse pubblico alla stabilità del cognome quale mezzo di identificazione dell'individuo nella società, tanto nei rapporti con i terzi che con l'autorità.

6. Per le ragioni esposte, il ricorso viene respinto.

6.1. La natura delle situazioni giuridiche valorizzate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

